CAMERA DEI DEPUTATI N. 3540

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZETTO

Nuove norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado

Presentata il 7 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In sintonia con gli indirizzi programmatici del Governo e stante la necessità, ormai invocata da più parti, di snellimento delle procedure concorsuali per accedere ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, si è provveduto alla stesura della presente proposta di legge che determina nuove regole per il reclutamento del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, non solo si intende sottrarre gli insegnanti e, di conseguenza, i cittadini alla burocrazia, ma soprattutto si vuole consentire l'accesso alla dirigenza scolastica al personale in servizio con accertata professionalità. Inoltre, il dirigente scolastico, in previsione di una autonomia compiuta, deve possedere capacità manageriali che devono essere accertate fin dal momento dell'accesso al ruolo.

La presente proposta di legge ha come finalità, in definitiva, che la scuola italiana venga liberata dal centralismo burocratico che si avvale di regole ragionieristiche che vanno contro l'autonomia scolastica e la professionalità degli operatori scolastici, che invoca il risparmio ma, in verità, fa spendere allo Stato e, di conseguenza, ai cittadini, le poche risorse disponibili in concorsi tradizionali, l'ultimo dei quali ha fatto conoscere al Paese il disservizio che la burocrazia offre agli utenti della scuola.

Si propone, pertanto, di introdurre la norma del corso-concorso a livello regionale, la cui attuazione consente la serena e reale valutazione della formazione, delle competenze didattiche, professionali e manageriali di chi sarà preposto a rivestire incarichi direttivi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado presenti nel territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al ruolo del personale direttivo delle scuole secondarie di primo e secondo grado si accede mediante la frequenza obbligatoria di un apposito corso biennale di formazione, istituito, a livello regionale, dalle competenti sovrintendenze scolastiche.

ART. 2.

1. Entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce il piano di studi dei corsi di cui all'articolo 1, che deve comprendere, oltre le discipline caratterizzanti l'istituto della presidenza, anche le discipline relative alle nuove realtà gestionali derivanti dall'autonomia didattica e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

ART. 3.

1. Al termine del corso di cui all'articolo 1, i partecipanti sono valutati da una apposita commissione, composta da tutti i docenti e da un ispettore scolastico o dal provveditore agli studi, mediante un colloquio sulle discipline oggetto del corso stesso.

ART. 4.

1. Sulla base della valutazione finale effettuata ai sensi dell'articolo 3 e del possesso dei titoli di servizio, di studio e di cultura, è formulata una graduatoria regionale permanente, da utilizzare fino ad esaurimento, per la immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Al corso di formazione di cui all'articolo 1 possono accedere, previo superamento di apposite prove selettive, i docenti residenti nella regione da almeno due anni, in possesso di laurea e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio in ruolo. A tale scopo sono predisposte, per ogni regione, apposite graduatorie sulla base degli anni di servizio di ruolo e degli incarichi ricoperti, nonché dei titoli di studio e di cultura.

2. Le modalità di accesso ed il numero dei partecipanti al corso di formazione sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

1. Nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti i primi corsi di formazione, istituiti ai sensi dell'articolo 1, riservati a tutti i docenti che abbiano svolto, per almeno due anni, l'incarico di presidenza nelle scuole della regione ed abbiano riportato una valutazione di « ottimo » nelle note di qualifica, ed ai docenti residenti nella regione da almeno due anni che abbiano superato concorsi ordinari o riservati a posti direttivi scolastici, anche se ammessi alla prova con riserva. Per il personale di cui al presente comma il corso di formazione ha durata annuale.

2. Sulla base della valutazione finale effettuata al termine del corso di cui al comma 1 e dell'esame dei titoli di servizio, di studio e di cultura, è predisposta una apposita graduatoria regionale da utilizzare ad esaurimento.

3. Ai fini della graduatoria di cui al comma 2 gli anni di servizio come docente e come preside incaricato sono valutabili solo se prestati nell'ordine o nel grado di scuola alla cui presidenza si intende accedere con il corso di cui al comma 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3540
Lire 500